

## REGOLAMENTO

per

**l'esame professionale di gestore / gestrice d'impianto di depurazione acque**

del **02 MAG 2013**

---

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

### **1 DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **1.1 Scopo dell'esame**

L'esame professionale ha lo scopo di verificare che i candidati dispongano delle competenze professionali necessarie per gestire gli impianti di trattamento delle acque reflue, in modo da garantire costantemente la protezione delle persone, delle acque e dell'ambiente.

#### **Profilo professionale**

##### **A. Ambito di lavoro**

I gestori e gestrici d'impianto di depurazione, di seguito nominati gestori, lavorano principalmente in impianti di depurazione delle acque reflue, dirigono e sorvegliano tutti i diversi processi di trattamento delle acque reflue e dei fanghi ed effettuano i lavori pratici che ne derivano. Il loro ambito di lavoro comprende sia il controllo dell'esercizio che la pianificazione, la messa in esercizio e la sorveglianza di tutti i lavori necessari al mantenimento degli impianti. Inoltre i gestori partecipano all'ottimizzazione permanente dei processi, rispettivamente alla ricerca di migliorie finalizzate ad assicurare un esercizio economicamente vantaggioso ed ecologicamente responsabile. Un ulteriore ambito di attività dei gestori è il controllo del dosaggio dei prodotti di trattamento, il loro stoccaggio, e il trattamento, il trasporto e lo smaltimento dei residui finali.

In base alla struttura della gestione e alla sua organizzazione, l'ambito di lavoro comprende anche la gestione e la manutenzione delle installazioni di raccolta e convogliamento delle acque reflue, come le fognature, le stazioni di pompaggio, i pozzetti e le vasche pioggia.

##### **B. Ambito d'attività e responsabilità**

I gestori sono responsabili:

- di gestire in modo autonomo e competente impianti di medie e grandi dimensioni, raccolta e depurazione di acque reflue civili e/o industriali, nonché il trattamento dei fanghi e degli altri rifiuti;

- di controllare tutti i processi di un impianto di depurazione, sorvegliare le analisi di laboratorio, per documentare e assicurarne l'ottimizzazione, specialmente nell'ambito dell'efficienza energetica e delle nuove energie rinnovabili;
- di reagire correttamente e tempestivamente in caso di difficoltà gestionali dovute a ragioni tecniche o per l'arrivo di reflui non adeguati;
- di pianificare ed effettuare tutti i lavori di pulizia, di manutenzione e di revisione necessarie nell'impianto di depurazione;
- di porre in essere e applicare rigorosamente le misure di sicurezza appropriate al proprio ambito di lavoro (SUVA, CFSL ecc.);
- di collaborare con i terzi e con i servizi d'allerta;
- di prendere le misure per evitare guasti all'impianto, e in caso di guasto utilizzare le loro conoscenze tecniche ed organizzative per contenerne e gestirne gli effetti;
- di valutare caso per caso, l'opportunità di ricorrere a degli specialisti per compiti particolari;

I gestori conoscono le basi legali legate alla gestione degli impianti di depurazione di acque reflue. Assistono le autorità e le funzioni preposte in tutto ciò che concerne le questioni tecniche relative alla raccolta e al trattamento delle acque reflue. Nei limiti della loro funzione, rispondono altresì alle relative domande dei cittadini.

### **C. Formazione professionale e condizioni di lavoro**

I gestori sono di norma assunti da comuni, sindacati, proprietari di impianti di depurazione industriali o privati. Lavorano sia all'esterno che negli edifici dell'impianto e in laboratorio. Il loro ambito di attività può anche estendersi alle reti di canalizzazione e alle opere speciali.

I gestori lavorano in genere in piccoli gruppi e prestano regolarmente servizi di presidio. Guasti agli impianti o urgenze di varia natura rendono necessario un impegno 24 ore su 24. In questi casi il gestore dell'impianto è l'unico responsabile dell'adozione di decisioni efficaci al fine di evitare danni maggiori all'impianto e all'ambiente.

### **D. Contributo alla comunità, all'economia, alla cultura e alla protezione dell'ambiente**

I gestori hanno la responsabilità di provvedere al trattamento delle acque reflue e dei rifiuti nel modo più efficiente possibile (in termini di personale, prodotti ed energia utilizzati) e rispettoso dell'ambiente. Di conseguenza le acque depurate devono rispettare le norme minimali di reimmissione nelle acque di superficie e contemporaneamente i rifiuti devono essere conformi alle prescrizioni di legge per la loro presa in carico. I gestori assicurano il funzionamento ottimale degli impianti di depurazione ovvero assicurano la protezione delle acque ed un trattamento rispettoso dell'ambiente.

Col loro lavoro i gestori apportano un contributo importante alla protezione costante delle persone, degli ecosistemi acquatici, dell'ambiente e delle risorse di acqua potabile. In questo ruolo il gestore agisce quale coscienza della comunità in materia di protezione delle acque.

## **1.2 Organo responsabile**

1.21 L'organo responsabile è costituito dalla seguente o dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

- Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque (VSA)
- Gruppo romando per la formazione dei gestori d'impianti di depurazione acque (FES)

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

## **2 ORGANIZZAZIONE**

### **2.1 Composizione della commissione d'esame**

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono assunti da una commissione d'esame, composta da almeno sette membri, nominata dall'organo responsabile per un periodo di quattro anni. Ciascuna regione linguistica verrà considerata nella composizione della commissione d'esame.
- 2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, è il/la presidente a decidere.

### **2.2 Compiti della commissione d'esame**

- 2.21 La commissione d'esame:
- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e lo aggiorna periodicamente;
  - b) fissa le tasse d'esame;
  - c) fissa la data e luogo d'esame;
  - d) definisce il programma d'esame;
  - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
  - f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
  - g) decide l'ammissione all'esame come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
  - h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
  - i) tratta le domande e i ricorsi;
  - j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
  - k) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli o prestazioni;
  - l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
  - m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro.
- 2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi e gestionali al segretario del VSA o FES.
- ### **2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza**
- 2.31 L'esame ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.
- 2.32 La SEGRi riceve tempestivamente l'invito all'esame e la documentazione degli atti d'esame.

## **3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE , AMMISSIONE, SPESE**

### **3.1 Pubblicazione**

- 3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:
- le date degli esami;
  - la tassa d'esame;
  - il recapito per l'iscrizione;
  - il termine d'iscrizione;
  - le modalità di svolgimento dell'esame.

### **3.2 Iscrizione**

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia.

### **3.3 Ammissione**

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità per un lavoro tecnico o un certificato equivalente e almeno tre anni di esperienza lavorativa in un impianto di depurazione

ovvero

- b) almeno sei anni di esperienza lavorativa in un impianto di depurazione.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41.

3.32 La SEFRI decide l'equipollenza dei certificati e dei diplomi conseguiti all'estero.

3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

### **3.4 Spese**

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. La stesura dell'attestato professionale, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di attestato professionale e l'eventuale contributo per le spese di materiale sono soggetti a una tassa separata a carico dei candidati.

3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.

3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

## **4 SVOGLIMENTO DELL'ESAME**

### **4.1 Convocazione**

4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 15 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.

4.12 Le persone candidate hanno diritto ad essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.

4.13 Le persone candidate sono convocate almeno due mesi prima dell'inizio degli esami. La convocazione:

- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora degli esami come pure degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
- b) l'elenco dei periti.

4.14 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione d'esame al più tardi 30 giorni prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

## **4.2 Ritiro**

- 4.21 Le persone candidate possono ritirare la propria iscrizione entro sei settimane dall'inizio dell'esame.
- 4.22 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato per motivi validi.  
Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
  - b) malattia e infortunio;
  - c) lutto nella cerchia ristretta;
  - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame i motivi del suo ritiro e giustificarli.
- 4.24 Se qualcuno si deve ritirare per una ragione valida, la rinuncia è considerata come un'interruzione. Il candidato ha la possibilità, dopo il venir meno dell'impedimento, di continuare durante la successiva sessione d'esame. Le parti d'esame non completamente terminate al primo esame dovranno essere interamente ripetute. I voti delle parti concluse non saranno resi noti a meno che non sia già certo che il candidato in questione non abbia superato l'esame.

## **4.3 Mancata ammissione ed esclusione**

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame, non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
  - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
  - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha preso la sua decisione.

## **4.4 Sorveglianza dell'esame, periti**

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame così come dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo.
- 4.44 Gli esperti si astengono se hanno dei legami di parentela col candidato o se sono o sono stati in passato colleghi o superiori gerarchici del candidato. Almeno uno dei due esperti non deve essere stato insegnante dei corsi preparatori.

## **4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note**

- 4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione d'esame decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza della SEFRI è invitata per tempo alla suddetta riunione.
- 4.52 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato, così come i suoi docenti dei corsi di preparazione devono essere ricusati al momento della decisione del conferimento dell'attestato professionale.

## 5 ESAME

### 5.1 Parti dell'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Genere d'esame	Durata
1 Nozioni fondamentali		
a) ciclo dell'acqua ed ecologia delle acque primarie, sicurezza, igiene, basi legali	scritto	1 h
b) ciclo dell'acqua ed ecologia delle acque primarie, basi legali	orale	0,5 h
c) sicurezza, igiene, gestione del personale	orale	0,5 h
2 Raccolta ed evacuazione delle acque luride		
	scritto	1 h
	orale	0,5 h
3 Trattamento delle acque luride		
	scritto	4 h
	orale	0,5 h
4 Trattamento e smaltimento dei fanghi		
	scritto	2 h
	orale	0,5 h
5 Processi di supporto		
a) esame pratico di laboratorio	pratico	2 h
b) analitica di laboratorio, tecnica di automatizzazione, valorizzazione del gas, ottimizzazione energetica, trattamento dell'aria esausta, emissioni	scritto	1 h
c) analitica di laboratorio, tecnica di automatizzazione, valorizzazione del gas, ottimizzazione energetica, trattamento dell'aria esausta, emissioni	orale	0.5 h
d) Stesura di preventivi, documenti amministrativi, rapporti ed elaborazione, resoconto della manutenzione e dello stato degli impianti di depurazione	scritto	1 h
<b>Total</b>		<b>15 h</b>

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione.

5.13 Nelle prove 1 e 5 sarà assegnata una votazione alle posizioni b) e c) secondo il paragrafo 6.3. Per la prova, la media arrotondata alla cifra decimale di questi due voti corrisponde alla votazione di posizione secondo il paragrafo 6.2.

### 5.2 Esigenze d'esame

5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nelle direttive inerenti al regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lett. a.

5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento d'esame.

## **6 VALUTAZIONE E NOTE**

### **6.1 Disposizioni generali**

La valutazione dell'esame e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento d'esame.

### **6.2 Valutazione**

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note di tutte le voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media (ponderata) delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

### **6.3 Valore delle note**

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

### **6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale**

6.41 L'esame è superato se:

- a) il voto complessivo è almeno pari a 4;
- b) il voto della parte terza dell'esame è pari a 4;
- c) non più di due parti d'esame hanno ricevuto una valutazione inferiore a 4;
- d) nessuna parte d'esame è valutata meno di 3.

6.42 L'esame non è superato se il candidato

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dallo stesso.

6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
- b) il superamento o meno dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato l'attestato professionale.

### **6.5 Ripetizione**

6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita solo alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

## **7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA**

### **7.1 Titolo e pubblicazione**

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato su mandato della commissione d'esame della SEFRI e porta le firme del direttore della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Gestore / Gestrice d'impianto di depurazione acque con attestato professionale federale**
- **Exploitant / Exploitante de station d'épuration avec brevet fédéral**
- **Klärwerkfachmann / Klärwerkfachfrau mit eidgenössischem Fachausweis**

Quale traduzione del titolo in lingua inglese è consigliata la formula: "Wastewater Treatment Plant Operator with Federal Diploma of Professional Education and Training".

7.13 I nominativi dei titolari dell' attestato federale sono iscritti in un registro tenuto della SEFRI.

### **7.2 Ritiro dell'attestato professionale**

7.21 La SEFRI può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedure penali.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

### **7.3 Rimedi giuridici**

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

## **8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME**

8.1 L'organo responsabile fissa su proposta della commissione d'esame le vacanze secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.

8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un dettagliato conto economico. Su questa base la SEFRI fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

## 9 DISPOSIZIONI FINALI

### 9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 18 ottobre 2002 concernente l'esame di professione di gestore d'impianto di depurazione è abrogato.

### 9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento previgente del 18 ottobre 2002 hanno la possibilità fino al 2014 di ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta.

### 9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'esame entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

## 10 EMISSIONE E APPROVAZIONE

Glattbrugg, 26 aprile 2013

ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI PROFESSIONISTI DELLA PROTEZIONE DELLE ACQUE

Il presidente



Martin Würsten

Il direttore



Dott. Urs Kupper

Payerne, 26 aprile 2013

GRUPPO ROMANDO PER LA FORMAZIONE DEI GESTORI D'IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE

Il presidente




Dott. Philippe Vioget

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, 2 maggio 2013

SEGRETERIA DI STATO PER LA FORMAZIONE, LA RICERCA E L'INNOVAZIONE SEFRI



Jean-Pascal Lüthi  
Capodivisione Formazione professionale di base e superiore